

Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138

(G. U. n. 158 del 8 luglio 2002)

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate

CAPO V

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE

ARTICOLO 10

Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate";
 - b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea e successive modifiche ed integrazioni, che, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità Europea e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a € 870 milioni per l'anno 2002 e pari a € 1.740 milioni per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le aree ammissibili alla deroga ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo

2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) delle regioni Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima dell'intensità di aiuto prevista dalla predetta Carta. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque, entro sei mesi dalla predetta data. Per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attività da realizzare in economia.

1-ter. L'Agenzia delle Entrate esamina le istanze di cui al comma 1-bis secondo l'ordine cronologico di presentazione e, entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in via telematica, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio s'intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego dell'Agenzia delle Entrate.

1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite d'intensità d'aiuto utilizzabile.

1-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti.

1-sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento

emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435.»;

c) il comma 3 è abrogato.

2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli investimenti da avviare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.

4. Gli stanziamenti autorizzati dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di € 2.317 milioni. A tal fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE del 4 aprile 2001, n. 48 sono ridotte di pari importo. Una quota delle risorse di cui al precedente periodo, pari a €1.760 milioni, sono versate, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio 2004 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) del presente articolo, si provvede:

a) quanto a €870 milioni per l'anno 2002 e €1183 milioni per l'anno 2003 a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalità e iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) quanto a € 557 milioni per l'anno 2003 e € 1.740 milioni per il 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.